



Sent. n. 258/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Pasquale Fava	Consigliere
Dott. Saverio Galasso	Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80542** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor **X X** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSISil OMISSIS e residente a OMISSIS, in via OMISSIS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di costituzione, dall'Avv. Antonella Faieta (C.F. FTANNL61M68G482I) e dall'Avv. Rosa Patrizia Santoro (C.F. SNTRPT54H69C616Q), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 76, le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento a mezzo p.e.c. agli

indirizzi antonellafaieta@ordineavvocatiroma.org e
rosapatriziasantoro@ordineavvocatiroma.org;

con l'intervento *ad adiuvandum* OMISSIS (P.I.
OMISSIS), con sede in OMISSIS, in OMISSIS in persona
del Direttore generale dott. X X, rappresentata e
difesa - come da procura speciale su foglio separato
rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. -
dall'Avv. Luigi Medugno (MDGLGU47S03H501H), presso il
quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Po, n.
9, (p.e.c. luigi.medugno@pec.it, fax n. 0685823200);
Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli
atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 25 marzo 2025, con
l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa
Daniela Martinelli, il relatore Consigliere Saverio
Galasso, il Vice Proc. Gen. Claudio Mori in
rappresentanza della Procura regionale attrice, l'Avv.
Rosa Patrizia Santoro per il convenuto e l'Avv. Luigi
Medugno per l'interveniente;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 6 novembre 2024,
ritualmente notificato all'odierno convenuto e
depositato nella Segreteria della Sezione il giorno
12 novembre 2024, mediante il Sistema Giudico, la
Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio

innanzi a questa Sezione il Signor **X X**, come in atti generalizzato, nella qualità, all'epoca dei fatti, di OMISSIS, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso la OMISSIS dell'Azienda OMISSIS di OMISSIS (di seguito, A.O.), per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore della medesima A.O. della somma complessiva di euro 250.926,39

(duecentocinquantamilanovecentoventisei,39), o, comunque, alla diversa somma, anche maggiore e/o diversamente ripartita dal giudice, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione, agli interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo - ed alle spese di giustizia - a titolo di danno patrimoniale indiretto in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato, con colpa grave, alle finanze erariali per effetto del pagamento effettuato a titolo di risarcimento del danno, dalla menzionata A.O., in ottemperanza all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del giudice civile (in data 19.12.2019 del Tribunale Civile di OMISSIS - Procedimento R.G. n. OMISSIS) - attualmente gravata in appello - in esito all'esperimento di un accertamento tecnico preventivo su ricorso ex art.

696 bis c.p.c. proposto da un paziente contro la
ridetta A.O., per rispondere del danno da
responsabilità sanitaria derivante dalle cure a lui
somministrate successivamente al ricovero del
OMISSIS, all'esito del quale risultarono esiti
invalidanti, in parte temporanei e in parte
permanenti, di riduzione motoria dell'arto superiore
destro.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la
Procura regionale presso questa Sezione
giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine da una segnalazione
di danno erariale, trasmessa (in data OMISSIS) alla
Procura dall'A.O., consistente nel pagamento
sostenuto in esecuzione di ordinanza del giudice
civile nel giudizio intentato da un paziente (X X)
contro la A.O. medesima, evocata in giudizio in sede
di accertamento tecnico preventivo, dinanzi al
Tribunale di OMISSIS per rispondere del danno
derivante da cure a lui somministrate successivamente
al ricovero del OMISSIS, all'esito del quale
risultarono esiti permanenti;

b. il convenuto era un OMISSIS, all'epoca dei
fatti, impiegato con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa presso OMISSIS;

c. in punto di fatto, la vicenda da cui è scaturito il contenzioso in sede civile può riassumersi come segue:

(1) il giorno OMISSIS il paziente (sig. X X) - in conseguenza di un sinistro stradale - veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di OMISSIS (ingresso ore 6,45) e nella stessa giornata veniva sottoposto a visita medica generale, consulenze specialistiche e ad accertamenti radiologici, all'esito dei quali gli veniva diagnosticata, tra l'altro, una frattura (*«frattura orizzontale del corpo scapolare dx»*);

(2) a seguito di visita anestesiológica l'Ospedale di OMISSIS ne disponeva il trasferimento presso DEA (dipartimento d'emergenza e accettazione) di OMISSIS per sospetta emorragia cerebrale; sicché, lo stesso giorno (alle ore 11.56), il paziente veniva portato presso il pronto soccorso del OMISSIS, (DEA di OMISSIS), ingresso 11,56, dove veniva esclusa la competenza NHC (ossia neurochirurgica) a seguito della visita eseguita dall'odierno convenuto, (cfr. cartella clinica, che reca: *"non competenza NCH"*, doc. n. 3, all.ti); pertanto il paziente veniva dimesso alle ore 17.21 dello stesso giorno per fare rientro nella struttura ospedaliera di OMISSIS,

presso il Pronto Soccorso, alle ore 21,40; qui veniva confermata la diagnosi, stabilita una prognosi di 40 giorni e veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia generale dello stesso nosocomio;

(3) il giorno successivo (OMISSIS), sempre presso l'ospedale di OMISSIS, il paziente veniva sottoposto a una TC (tomografia computerizzata) encefalo e del tratto rachide cervicale che rendeva un risultato «sostanzialmente sovrapponibile» a quello del giorno precedente; un nuovo controllo era eseguito il OMISSIS con identico risultato con l'evidenza di una *«sottile linea ipodensa segnalata a livello del corpo della III vertebra cervicale di non aspetto di frattura»*;

(4) in data OMISSIS il Direttore sanitario dell'ospedale di OMISSIS richiedeva all'A.O. una nuova visita neurochirurgica per *«comparsa di paresi arto sup. destro»*;

(5) il OMISSIS la visita neurochirurgica eseguita, previo consulto con il medesimo convenuto (che aveva già eseguito il controllo sul paziente il giorno OMISSIS), segnalava: *«...da oggi comparsa di deficit arto superiore destro ...»* e consigliava una RM (*risonanza magnetica*) cervicale e un esame EMG

(elettromiografia) «per escludere problematiche di carattere neurochirurgico»;

(6) la RM (risonanza magnetica) encefalo, cranio e cervicale che risultava da eseguirsi con mezzo di contrasto, veniva eseguita - su richiesta prima del OMISISS e poi del OMISISS - da un centro convenzionato (OMISISS) solo in data OMISISS, visto che (come annotano i CTU) queste «richieste non riportano la dizione di urgenza»; la RM dell'encefalo e del rachide cervicale, rilevava: «... sottili falde fluide riferibili a raccolte ematiche subaracnoidei in sede occipitale. Area di alterato segnale ... in sede corticale fronto - insulare a destra riferibile a esito contusivo emorragico nella sede descritta. Piccole aree iperintense in T2 espressione di esiti di sofferenza post-traumatica di tipo assonale a livello della sostanza bianca sottocorticale e frontale bilateralmente più evidente a destra ... presenza di un tessuto patologico localizzato nel contesto del canale vertebrale verosimilmente in sede subdurale anteriore al midollo che si estende da C1 a D2 possibile espressione di ematoma subdurale post-traumatico. La raccolta determina una compressione soprattutto a livello della giunzione bulbo midollare ... probabile distrazione del legamento interspinoso tra C1 e C2 ...»;

(7) il giorno successivo (OMISSIS), la visita anestesiológica del paziente rilevava persistenza di deficit motorio all'arto superiore destro e ipostenia della mano destra per cui - quello stesso giorno - l'Ospedale di OMISSIS richiedeva all'A.O. una consulenza neurochirurgica urgente e l'eventuale trasferimento; la consulenza neurochirurgica rilevava: «... deficit arto superiore destro sia motorio che sensitivo coinvolgente il territorio del nervo radiale mediano come da lesione post-traumatica a livello del tronco comune e dei nervi a livello del plesso cervicale ...»; dato confermato dalla RM cervicale del OMISSIS che mostrava: «... vasta raccolta ematica epidurale che comprime il versante anteriore della corda midollare dislocandola posteriormente, estesa longitudinalmente per 16 cm dal livello della giunzione atlo-assiale sino al livello D2-D3. La raccolta presenta spessore massimo di 9 mm circa a livello di C7, di 6 mm a livello C2-C3 e di 3 mm a livello della giunzione atlo-assiale ...»;

(8) il paziente veniva, così, ricoverato presso la UOC di neurochirurgia dell'A.O. e il OMISSIS era sottoposto a intervento chirurgico, di decompressione del canale cervicale (attraverso somatectomia di C6 per via anteriore con posizionamento di cage e placca

anteriore) e si evacuava la componente fluida dell'ematoma, con la rimozione di una componente solida all'interno della quale si repertavano a destra delle radici nervose che apparivano sezionate;

(9) nella documentazione in atti (cfr. relazione medico legale OMISSIS, doc. n. 3, all.to. n. 2), ad un mese dal predetto intervento di decompressione, viene dato conto degli esiti residuati sul paziente, consistiti in un deficit di forza nella flessione-estensione dell'avambraccio dx e in un deficit di forza prensione mano dx, nonché di un danno neurogeno con rara denervazione metamerica C5-C6 di grado severo ed in minor misura C7 a destra;

d. nel 2019 il paziente proponeva ricorso ex art.696 bis c.p.c., per l'esperimento di un accertamento tecnico d'ufficio nei confronti dell'A.O. al fine di verificare la correttezza o meno delle cure a lui somministrate successivamente al ricovero in data OMISSIS sopra descritto. Il giudizio, dopo avere acquisito rituale CTU, veniva definito con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data OMISSIS del Tribunale di OMISSIS, con la quale, in accoglimento della domanda, l'A.O. veniva condannata, per il 50% dei danni residuati al ricorrente (da imputarsi per il restante 50% all'Ospedale di OMISSIS, estraneo al

giudizio), al pagamento della complessiva somma di euro 233.468,46, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite;

e. l'A.O. provvedeva al pagamento di euro 250.926,39 con mandato n. OMISSIS in data OMISSIS;

f. a seguito della memoria presentata dall'odierno convenuto, in esito alla ricezione dell'invito a dedurre, la Procura erariale, ottenuta la proroga, effettuava ulteriori indagini, anche mediante delega alla Guardia di Finanza. Nel corso delle medesime venivano effettuate alcune audizioni, ivi compresa quella del dott. X X, che riguardava sia l'organizzazione del pertinente Reparto dell'A.O. che il concreto operato dell'audit e del convenuto in relazione alla specifica fattispecie;

g. venivano altresì auditi sull'organizzazione del medesimo Reparto anche altri due medici, specializzandi all'epoca dei fatti.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione che, in punto di diritto che:

a. in questa sede la Procura, salve liquidazioni di eventuali ulteriori partite di danno in esito all'appello proposto dal danneggiato, agisce per la parte di responsabilità, e quindi di danno, interamente attribuibili all'odierno convenuto,

quantificati in questa sede - alla stregua delle valutazioni del giudice civile - già al netto di ulteriori conseguenze patrimoniali riconducibili a condotte poste in essere dai sanitari in servizio presso l'ospedale di OMISSIS, allo stato non accertate;

b. la CTU espletata nel corso del procedimento civile ha contestato l'operato del convenuto, quale neurochirurgo della A.O., con un percorso argomentativo riassunto nei seguenti termini:

(1) l'edema che ha determinato la compressione e la lesione alle radici nervose del plesso brachiale del paziente, da cui sono scaturiti i danni, non era rilevabile sino al OMISSIS, per la mancanza assoluta di evidenze sia cliniche che strumentali (in quanto in fase *«iniziale e di lieve grado»*);

(2) il OMISSIS - presso l'Ospedale di OMISSIS - il paziente veniva segnalato in visita (: *«... lucido, orientato...»* ma) con *«disestesie arto superiore dx, con paresi dello stesso...»* per cui veniva richiesta una consulenza ortopedica e neurologica. La consulenza ortopedica oltre ad accertare una frattura (*«...frattura composta scapola Dx in p. con trauma cranico»*) accertava la *"Parestesia arto superiore Dx con impotenza funzionale...arto superiore Dx"*

consigliando "videat NCH (neurochirurgico) ed EMG (elettromiografico)...»"; nello stesso giorno il videat neurochirurgico presso l'A.O. segnalava, «... da oggi comparsa di deficit all'A.S. Dx, (vigile, collaborante muove spontaneamente arti inferiori, arto superiore sinistro) consigliando "risonanza magnetica cervicale ed elettromiografia per escludere problematiche di carattere neurochirurgico»";

(3) quindi i CTU osservavano sul punto che si è in chiara presenza di *"una modificazione in pejus dello status neurologico: in data OMISSIS si evidenzia chiaramente il deficit neurologico a carico dell'Arto Superiore Dx. "*

I CTU, infatti, hanno affermato che *"sussistono elementi di imprudenza e negligenza gravi a carico dei sanitari del OMISSIS nel fatto di non aver eseguito una RMN urgente in data OMISSIS, epoca in cui fu evidenziato per la prima volta una condizione di paresi dell'arto superiore destro e nell'aver demandato la esecuzione di tale controllo all'Ospedale di OMISSIS malgrado fosse noto che tale Nosocomio non era dotato di tale tecnologia, il che ha comportato un ulteriore aggravamento nel ritardo diagnostico".* Al riguardo rimarcano che *"il OMISSIS è uno dei tre OMISSIS presenti nella regione Lazio*

per tale motivo avrebbe dovuto garantire la completa gestione del paziente con trauma grave fino al completamento di tutto l'iter diagnostico-terapeutico e non rinviare il paziente all'ospedale di provenienza, ospedale che certamente non rappresentava il centro più appropriato per il livello di gravità e complessità clinica del paziente stesso. ..." (pag. 23 CTU);

c. ha puntualmente replicato alle argomentazioni svolte dal convenuto nelle deduzioni a seguito dell'invito a dedurre, dando, tra l'altro, conto dei contenuti dell'audizione del dott. X X, con riguardo sia alla prassi sussistente nel pertinente reparto dell'A.O. sia alla trattazione del caso specifico da parte del medesimo e del convenuto.

3.1. In relazione al suddetto esborso risarcitorio, in tesi integralmente riconducibile al comportamento dell'odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato sia pari ad euro 250.926,39,

(duecentocinquantamilanovecentoventisei/39).

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo debba ravvisarsi per il convenuto nella colpa grave, tenuto conto delle circostanze e della modalità

di svolgimento dell'attività sanitaria, ritenuta fonte di danno iatrogeno nei confronti del paziente.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze dell'A.O., con atto ritualmente notificato in data OMISSIS nelle forme di legge, ha invitato l'odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1 Nel termine indicato la persona invitata ha presentato deduzioni scritte, senza avvalersi della facoltà di essere sentita personalmente, ma le controdeduzioni dallo stessa fornite, non hanno consentito, a parere della Procura attrice, di superare gli addebiti inizialmente mossi nei suoi confronti.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto il medesimo innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'A.O., della somma complessiva di euro 250.926,39,

(duecentocinquantamilanovecentoventisei/39), a titolo di danno erariale, quale danno patrimoniale

indiretto, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene nell'esborso effettuato dall'A.O. per il pagamento effettuato a seguito dell'ordinanza in esito a controversia risarcitoria attivata innanzi al Giudice civile da un paziente in conseguenza dei postumi derivati dalla gravemente colposa attività sanitaria del convenuto.

Qualifica detto danno, di importo certo, come ipotesi di responsabilità indiretta derivante dalla definizione in sede giudiziale della controversia attivata presso il giudice civile tra il soggetto leso e l'A.O..

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura osserva che risulterebbe evidente la diretta riconducibilità alla condotta del convenuto nel corso del trattamento del paziente.

6.1 In particolare, sulla scorta della CTU del giudizio civile, la Procura contesta al convenuto che la mancata esecuzione di una risonanza magnetica nucleare urgente da parte del medesimo, quale

neurochirurgo dell'A.O. ha comportato un notevole ritardo nella esecuzione di tale esame, successivamente eseguito presso struttura convenzionata esterna, in quanto l'Ospedale di OMISSIS non era dotato di tale tecnologia. Viceversa, un controllo RMN cervicale eseguito prontamente *"avrebbe permesso, secondo il criterio del "più probabile che non", di rilevare una iniziale emorragia-ematoma subaracnoideo in formazione e ciò avrebbe probabilmente permesso di eseguire un intervento chirurgico precoce evitando lesioni maggiori da strappamento delle radici cervicali del plesso brachiale"* (doc. 1, all.to, pag. 30).

Segnatamente la Procura contesta che:

a. l'indisponibilità di apparecchiature per la risonanza magnetica nucleare nell'ospedale di OMISSIS era con certezza conosciuta dall'odierno convenuto, il quale era stato già chiamato ad eseguire il OMISSIS, la prima visita neurologica al paziente presso l'A.O., richiesta, appunto, dall'ospedale di OMISSIS che era sfornito della specialità medica e delle apparecchiature;

b. ne deriva che in occasione degli accertamenti medici sul paziente del OMISSIS, che evidenziavano un quadro clinico diverso e aggravato, svolti sempre

sotto il controllo dell'odierno convenuto (cfr. doc. n. 16), questi era (o doveva essere) ben conscio dell'urgenza degli accertamenti e dell'inutilità di un rinvio del paziente nella medesima struttura sanitaria di provenienza, avendo pochi giorni prima escluso la competenza NHC (neurochirurgica) per il medesimo paziente, e non potendo ignorare che la struttura sanitaria di OMISSIS non avrebbe potuto che svolgere gli ulteriori accertamenti "*consigliati*" rivolgendosi all'esterno; circostanza questa che apriva ad una variabile temporale imprevedibile e del tutto evitabile;

6.2 Pertanto, la Procura contesta al convenuto che non aver rilevato l'urgenza del provvedere agli esami "*consigliati*" a fronte di un aggravamento ormai chiaro delle condizioni del paziente e, poi, aver omesso e declinato ogni cura dello stesso, non assumendo l'immediata e diretta decisione e responsabilità di far eseguire gli esami necessari per il paziente nella struttura ospedaliera ove prestava servizio, che era munita delle apparecchiature necessarie, costituisce una condotta che ha, con il grado del "*più probabile che non*", determinato gli eventi lesivi a carico del paziente ed assurge al grado della colpa grave.

7. Il convenuto si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio degli Avvocati Antonella Faieta e Rosa Patrizia Santoro, le quali hanno depositato in atti, in data 3.3.2025, una memoria di costituzione e risposta recante la data dell'1.3.2025.

7.1 La difesa:

I. ha eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità del presente giudizio, per essere il convenuto rimasto del tutto estraneo alle vicende giudiziarie in sede civile che hanno condotto alla condanna dell'A.O., prospettando l'inammissibilità ex art. 13 l. n. 24 del 2017;

II. ha evidenziato che il convenuto è intervenuto ex art. 105 e 344 c.p.c. nel giudizio d'appello, avverso l'ordinanza da cui scaturisce il presente giudizio, pendente presso la Corte di appello di OMISSIS (n. R.G. OMISSIS prossima udienza OMISSIS) per sostenere le ragioni dell'A.O., chiedendo il rigetto dell'appello del paziente e l'accoglimento integrale dell'appello incidentale formulato dall'A.O., la quale tuttavia in questa sede ha spiegato, contraddittoriamente, intervento *ad adiuvandum* in favore della Procura erariale;

III. ha eccepito che la non definitività del danno

rende improponibile l'azione della Procura erariale;
IV. ha eccepito che il rapporto di lavoro con l'A.O. non essendo un rapporto di lavoro subordinato, renderebbe il convenuto non imputabile per la responsabilità imputata in questa sede;

V. ha eccepito l'infondatezza nel merito della domanda di responsabilità, rilevando che:

V.1 la prima censura alla CTU in termini di accertamento di responsabilità ed esistenza del nesso eziologico è stata rilevata proprio dal giudice di prime cure, laddove ha disatteso le conclusioni della CTU che addossavano solo ai sanitari dell'A.O. la responsabilità e non anche a quelli operanti presso l'ospedale di OMISSIS;

V.2 non vi è prova che il convenuto avesse conoscenza che l'Ospedale di OMISSIS fosse sprovvisto dell'apparecchiatura per eseguire una RNM, laddove la CTU attribuisce al convenuto non una diagnosi errata sul paziente nel videat del OMISSIS né una erronea prescrizione degli accertamenti prescritti come necessari per escludere eventuali problematiche di carattere neurochirurgico, ma solo la mancata prescrizione dell'urgenza degli stessi;

V.3 non vi è prova che il contestato videat in data OMISSIS sia stato effettivamente effettuato dal

convenuto, essendo stato sottoscritto dallo specializzando dott. X X (di cui il convenuto non era tutor), e non essendo stata fornita alcuna prova su chi fosse il medico neurochirurgo di guardia in quella giornata presso l'A.O. né chi fosse il medico specializzando di guardia nella stessa giornata;

V.4 posto che è stato acquisito in atti che i protocolli di collaborazione tra OMISSIS e l'A.O. non legittimano nessuno specializzando a firmare documenti sanitari, diversamente da quanto risulta dagli atti, non vi è agli atti alcuna prova che il convenuto abbia autorizzato o delegato il dott. X X ad eseguire il videat specialistico del OMISSIS sul paziente e che lo abbia autorizzato a sottoscrivere per suo conto la cartella clinica né appare dirimente la constata prassi in senso diverso, da ritenersi pertanto illegittima;

V.5 la deposizione del dott. X X sarebbe generica e superficiale;

VI. sulla base di perizia di parte, ha formulato censure nei confronti della CTU in relazione a tre punti essenziali: la diagnosi, l'etiologia e la sintomatologia, come diffusamente precisato in memoria e ne ha contestato la fondatezza sulla base della ristretta base bibliografica;

VII. ha eccepito il difetto di prova della colpa grave, posto che:

a. non era stato il convenuto ad effettuare e firmare il videat del OMISSIS;

b. in ogni caso, dalla mancata effettuazione immediata della risonanza magnetica prescritta con tale videat non sono generate conseguenze ulteriori al paziente;

VIII. contesta sia la quantificazione del danno che le percentuali di invalidità attribuite al paziente senza, peraltro, tenere conto del tempo intercorso dalla data dell'evento a quella della CTU e del mancato accertamento scrupoloso delle cure e riabilitazione a cui il paziente medesimo avrebbe dovuto sottoporsi;

IX. eccepisce che il dott. X X dovrebbe considerarsi litisconsorte necessario nel presente procedimento in quanto autore del videat incriminato del OMISSIS e quindi responsabile, o quanto meno corresponsabile, dell'evento dannoso addebitato al convenuto e per l'effetto occorre ridurre la percentuale di danno addebitabile al convenuto e conseguenzialmente ridurre la somma pretesa;

X. prospetta l'esercizio del potere riduttivo;

XI. chiede l'autorizzazione a chiamare in garanzia ai

sensi degli art. 106 e 269 c.p.c. la Compagnia Assicuratrice OMISSIS con cui il convenuto ha stipulato una polizza assicurativa (all. 16) per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione.

7.2 In conclusione chiede:

I. in via preliminare, di differire la prima udienza di comparizione delle parti onde consentire la chiamata in giudizio della Compagnia Assicuratrice OMISSIS e sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello civile pendente presso la Corte d'appello di OMISSIS (n. R.G. OMISSIS, Sez. OMISSIS);

II. in via principale e nel merito, di rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improponibile ed infondata nel merito e comunque non provata;

III. in via subordinata, di accertare la responsabilità o corresponsabilità dell'A.O. e del dott. X X per i fatti per cui è causa, e per l'effetto rigettare la domanda nei confronti del convenuto, o quanto meno ridurre la percentuale di responsabilità posta a carico dello stesso e le somme dal medesimo dovute;

IV. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della

domanda attorea, dichiarare ed accertare l'obbligo della Compagnia Assicuratrice OMISSIS a manlevare e garantire il convenuto da ogni statuizione pregiudizievole derivante dal presente giudizio;

V. sempre in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di condanna del convenuto per responsabilità erariale, chiede la congrua riduzione della somma richiesta in applicazione dell'esercizio del potere riduttivo della Corte,

in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.

In via istruttoria chiede:

a. ammettersi consulenza tecnica d'ufficio sui fatti di cui è causa;

b. disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'A.O., della scuola di specializzazione di Neurochirurgia del OMISSIS e dell'OMISSIS nei termini precisati nella memoria;

c. ammettersi prova per testi sui capitoli di prova e nei confronti dei testi precisati nella memoria medesima.

8. Con atto di intervento *ad adiuvandum*, depositato in data 16.1.2025, ritualmente notificato alla Procura e al convenuto in data 15.1.2025, si è costituita in giudizio l'A.O., chiedendo, in qualità

di soggetto danneggiato, l'accoglimento della domanda attorea.

Con memoria depositata in data 5.3.3025, nel ribadire le conclusioni rassegnate nell'atto di intervento:

a. ha rappresentato che, pur pendendo appello in sede civile, allo stato il pregiudizio, concreto e attuale, sofferto dall'A.O. per ottemperare alla ingiunzione pecuniaria di cui è stata onerata si è già realizzato, inducendola ad intervenire adesivamente nel presente giudizio, a tutela delle proprie ragioni di rivalsa;

b. si è associata alle argomentazioni esposte dalla procura nell'atto di citazione, in particolare, con riferimento sia alla responsabilità dell'odierno convenuto sia all'irrilevanza dell'assenza, allo stato, di un giudicato in sede civile.

9. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto che dell'interveniente, si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in

decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor **X** **X**, come in atti generalizzato, nella qualità all'epoca dei fatti di OMISSIS, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso la UOC Neurochirurgia dell'A.O., in relazione ad una ipotesi di danno erariale indiretto, che lo stesso avrebbe cagionato alle finanze della medesima A.O., con il suo comportamento connotato da colpa grave, per effetto del pagamento effettuato dalla menzionata A.O. a titolo di risarcimento del danno, in ottemperanza all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del giudice civile (in data OMISSIS del Tribunale Civile di OMISSIS - Procedimento R.G. n. OMISSIS) - attualmente gravata in appello - in esito all'esperimento di un accertamento tecnico preventivo su ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto da un paziente contro la ridetta A.O., per rispondere del danno da responsabilità sanitaria derivante dalle cure a lui

somministrate successivamente al suo ricovero del OMISSIS, all'esito del quale risultarono esiti invalidanti, in parte temporanei e in parte permanenti di riduzione motoria dell'arto superiore destro.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore della predetta A.O., di euro 250.926,39

(duecentocinquantamilanovecentoventisei/39), o, comunque, alla diversa somma, anche maggiore e/o diversamente ripartita dal giudice, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione, agli interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo - ed alle spese di giustizia.

3. In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile l'istanza, formulata dalla difesa, di differimento dell'udienza, onde consentire la chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice al fine di dichiarare ed accertare l'obbligo della medesima di manlevare e garantire il convenuto nel presente giudizio.

Ciò in ossequio alla consolidata giurisprudenza contabile (cfr. per tutte, Cdc, sez. II app., 11.2.2025, n. 28; id. 11.2.2024, n. 273 e giurisprudenza ivi richiamata) che ha posto in evidenza l'inammissibilità di tale richiesta, considerata l'estraneità di detto rapporto di natura civilistica, intercorrente fra l'operatore sanitario e la compagnia assicuratrice, rispetto al giudizio per l'accertamento della responsabilità amministrativa in cui la Procura contabile agisce per il ristoro del danno indiretto subito dall'azienda sanitaria.

4. Ancora in via pregiudiziale, deve rigettarsi l'istanza di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di quello civile pendente presso la Corte d'appello di OMISSIS (n. R.G. OMISSIS, Sez. OMISSIS).

Anche in questo caso, deve così concludersi in ossequio alla consolidata giurisprudenza contabile, che esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra giudizio civile e giudizio di responsabilità amministrativa (cfr. per tutte, Cdc, SS.RR. in s.g., 17.3.2021, n. 3/2021/RCS) idoneo a consentire la sospensione del giudizio innanzi alla Corte dei conti, in applicazione dell'art. 106 c.g.c..

5. Sempre in via pregiudiziale, deve dichiararsi inammissibile la richiesta della difesa di accertare la responsabilità o corresponsabilità dell'A.O. e del dott. X X.

Ciò in quanto si tratta di soggetti non evocati in giudizio dalla Procura regionale e, quindi, essendo stata abrogata la facoltà per il giudice contabile di disporre la chiamata *iussu iudicis*, si tratta di soggetti formalmente estranei al presente giudizio.

6. In ulteriormente via pregiudiziale, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità/improponibilità dell'azione della Procura erariale, formulata dalla difesa con riferimento all'art. 13 l. n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli - Bianco).

Infatti, come eccepito dalla Procura, la giurisprudenza contabile è consolidata nel ritenere che detta legge trovi applicazione solo per i fatti generatori di un evento dannoso, avvenuti successivamente alla sua entrata in vigore, dovendosi fare riferimento al comportamento dannoso e non al titolo giuridico che ha disposto il pagamento a carico dell'ente sanitario (cfr. per tutte, Cdc., sez. II app., 13.2.2025, n. 29; id, 4.8.2023, n. 228).

Ciò posto, non v'è dubbio che nel caso di specie il fatto generatore del danno vada individuato nella illecita condotta dell'apparato sanitario e, in tesi, del singolo operatore sanitario convenuto, durante il ricovero del paziente nel OMISSIS, e dunque, in epoca precedente all'entrata in vigore della l. n. 24 del 2017, e non - come sostiene la difesa - nell'ordinanza del giudice civile, intervenuta solo nel OMISSIS.

7. Ciò premesso, in via pregiudiziale il Collegio, nel merito, ritiene di non poter accogliere la domanda, per assenza di prova del nesso causale con il danno e, dunque, del comportamento antigiuridico da parte del convenuto.

7.1 Appare, infatti, al Collegio non provato che il convenuto abbia gestito il contestato videat in data OMISSIS, o sia comunque intervenuto nella gestione del medesimo, da cui, in via esclusiva, secondo la tesi attorea, sarebbe derivato il danno per cui è causa.

7.2 Posto che è accertato che il contestato videat è stato sottoscritto da persona diversa dal convenuto (dott. X X, specializzando) con la dicitura per "Per X X X X", è, invece, controversa la prova che nello specifico caso concreto il paziente sia stato effettivamente visitato dal convenuto o, comunque, che sia effettivamente avvenuto un confronto sulla

questione in esame tra lo specializzando ed il convenuto medesimo.

7.3 Al riguardo, deve prendersi atto che (come anche rappresentato dalla Procura nel corso dell'udienza) non sono stati acquisiti agli atti del giudizio i turni di guardia o comunque di servizio, previsti o in concreto effettuati dal convenuto e dal dottor X X nella data in questione (OMISSIS), attesa l'impossibilità di reperirli a così grande distanza di tempo dai fatti.

Pertanto, essendo pacifico che il convenuto non fosse il tutor del dottor X X, la circostanza che il convenuto fosse presente in quella data per effettuare un intervento operatorio (su altro paziente) non dimostra che il medesimo abbia di fatto seguito le vicende del paziente in questione o sia stato posto nelle condizioni di farlo. L'unica certezza è che del paziente si è occupato lo specializzando.

7.4 Ciò posto, l'esistenza della prassi, accertata dalla Procura sulla base delle audizioni dei tre medici allora specializzandi - secondo cui questi ultimi sottoscrivevano le cartelle cliniche a nome del medico strutturato con cui si confrontavano - appare al Collegio non costituire idonea prova della riconducibilità del contestato videat anche

all'odierno convenuto.

Ciò in quanto, da un lato, proprio perché si tratta di prassi, non prevista né autorizzata da alcuna disposizione organizzativa, come confermato dai vertici dell'A.O., l'esistenza della stessa non esclude, per definizione, eccezioni, nel caso concreto. Ciò, a maggior ragione anche ove si ritenesse accettabile la quantificazione di applicazione di tale prassi nella misura del 90% dei casi, formulata da altro audit (dott. X X, pag. 38 atto di citazione).

Dall'altro, nell'audizione il dottor X X ha dato espressamente atto di ricordare il caso, ma non di poter ricordare, comprensibilmente dato il tempo trascorso, se e con quali modalità avesse in concreto interloquuto con il convenuto sul caso medesimo.

8. Perciò, il Collegio ritiene che la domanda attrice debba essere rigettata, riconoscendo a favore del convenuto le competenze legali, quantificate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80542** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del

Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 6 novembre 2024, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la domanda nei confronti del Signor **X X** (C.F. OMISSIS), come in epigrafe generalizzato, riconoscendo a suo favore le competenze legali, quantificate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre I.V.A., Cassa Avvocati e spese generali al 15%.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga

opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 25 marzo 2025.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Ciaramella
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>

Depositata in Segreteria il giorno 21 maggio 2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente